



**MOBILITA' PER A.S. 2016/2017**  
**IPOTESI DI CCNI 10 febbraio 2016**

**DIMENSIONAMENTO  
DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE  
PERSONALE DOCENTE**

**NOTA BENE**

***LE MODIFICHE INTRODOTTE PER L'A.S. 2016/2017***

- ✓ *Il precedente art. 20 è confluito nel **nuovo art. 19***
- ✓ *Non sono state introdotte modifiche sostanziali rispetto alle regole del CCNI 2015/16*
- ✓ *E' stato eliminato il comma 2, relativo agli ISTITUTI SUPERIORI (IIS) costituiti a seguito del riordino del II grado, perché ormai a regime*

## SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA

### UNIFICAZIONE

**DI DUE O PIÙ CIRCOLI E/O ISTITUTI COMPRENSIVI  
ubicati nello stesso o diverso comune (art. 19, lettera B 1)**

- ✓ Si costituisce un **unico organico** che comprende tutti i docenti titolari nei circoli o istituti comprensivi coinvolti.
- ✓ E' formulata un'**unica graduatoria**, distinta per tipologia, per l'individuazione dei perdenti posto in relazione all'organico risultante dalla **somma dei posti** degli istituti coinvolti.
- ✓ I docenti che sulla base della graduatoria unica sono stati individuati **soprannumerari** avranno diritto ad usufruire della **precedenza** per il rientro nell'istituzione scolastica derivante dal dimensionamento.

### SINGOLI PLESSI

**CHE CONFLUISCONO IN ALTRO CIRCOLO O ISTITUTO COMPRENSIVO  
ubicati nello stesso o diverso comune (art. 19, lettera B 2)**

#### OPZIONE sulla Scuola di confluenza

- ✓ I docenti assegnati sui singoli plessi di scuola primaria o dell'infanzia che confluiscono in altro circolo o istituto comprensivo **possono esercitare l'opzione** per l'acquisizione della titolarità nella **scuola di confluenza**.
  - ! **I docenti che non optano** per l'assegnazione nella nuova scuola mantengono la titolarità posseduta se l'Istituto cui era aggregato il plesso, continua ad essere sede di organico, mentre diventano automaticamente soprannumerari se l'Istituto cui era aggregato il plesso è soppresso.
- ✓ L'Ufficio territoriale **sulla base dell'opzione** e prima delle operazioni di mobilità, procede all'**assegnazione della titolarità** nelle scuole in cui sono confluiti i plessi.
- ✓ Ai fini dell'individuazione dei **soprannumerari** in ciascuno dei circoli e/o istituti comprensivi di arrivo si procede alla formulazione di un'**unica graduatoria** comprendente sia i docenti già facenti parte dell'organico del circolo e/o istituto comprensivo medesimo sia i docenti neo-titolari ai quali a seguito dell'opzione è stata attribuita la titolarità nella scuola di confluenza.

#### Circolo/istituto che ha "ceduto" plessi o scuole dell'infanzia

- ✓ Nel circolo/istituto comprensivo che ha "ceduto" plessi di scuola primaria o dell'infanzia **l'eventuale individuazione dei soprannumerari** è effettuata sulla base della **graduatoria interna** che, ovviamente, comprende anche i docenti dei plessi ceduti che non hanno esercitato l'opzione per la scuola di confluenza.
- ✓ Se il circolo e/o istituto comprensivo che ha "ceduto" i plessi è **soppresso**, i docenti che **non hanno esercitato l'opzione** per acquisire la titolarità nella scuola di confluenza, **diventano automaticamente soprannumerari**.
  - ! In questo caso usufruiscono a domanda della precedenza per il rientro in una delle scuole oggetto del dimensionamento, prevista al punto II) dell'art. 13.

**SCUOLA SECONDARIA****UNIFICAZIONE DI DUE O PIÙ ISTITUZIONI SCOLASTICHE****Stesso grado ordine e tipo - stesso comune (art. 19, lettera A, punto 1)**

- ✓ Si costituisce un **unico organico** che comprende tutti i docenti titolari negli istituti coinvolti
- ✓ E' formulata un'**unica graduatoria**, per classe di concorso e tipologia di posto, ai fini dell'individuazione degli eventuali soprannumerari in relazione **all'organico risultante dalla somma dei posti** degli istituti coinvolti

**Diverso ordine e tipo e/o diverso comune (art. 19, lettera A, punto 2)**

- ✓ Non si può realizzare un unico organico.
- ✓ Ciascuna scuola **rimane sede di organico** ed i docenti titolari rimangono inclusi in **graduatorie distinte** ai fini dell'individuazione dei perdenti posto.

**SUCCURSALI E/O CORSI  
CHE CONFLUISCONO PRESSO ALTRE ISTITUZIONI SCOLASTICHE****Stesso grado ordine e tipo e stesso comune (art. 19, lettera D)**

- ✓ E' formulata un'**unica graduatoria**, per classe di concorso e tipologia di posto, ai fini dell'individuazione degli eventuali **soprannumerari** in relazione **all'organico risultante dalla somma dei posti** degli istituti coinvolti nel dimensionamento.
- ✓ L'Ufficio territoriale sulla base delle **domande** e della posizione di **graduatoria**, prima delle operazioni di mobilità, **assegna la titolarità** ai docenti che risultano **non perdenti posto**:
  - **con priorità** sui posti della scuola di precedente titolarità;
  - **in subordine** sui restanti posti rimasti liberi in una delle scuole coinvolte nello stesso dimensionamento.

**!** I docenti che sulla base della graduatoria unica sono stati individuati **soprannumerari** hanno diritto ad usufruire della **precedenza** per il rientro in una delle scuole coinvolte nel dimensionamento.

**Diverso ordine e tipo e/o Diverso comune (art. 19, lettera E, primo periodo)**

- ✓ Non si può realizzare un unico organico: le scuole, succursali, sezioni staccate e/o corsi di provenienza dei docenti, pur se coinvolte nel dimensionamento, **continuano ad essere sede di organico** perché appartenenti a diverso ordine e tipo o perché ubicati in comuni diversi.
- ✓ I docenti titolari rimangono inclusi in **graduatorie distinte** ai fini dell'individuazione dei perdenti posto.

**SCUOLA SECONDARIA****CESSAZIONE DI UNA SCUOLA O SEZIONE STACCATA  
CON ATTRIBUZIONE DELLE RELATIVE CLASSI A PIÙ ISTITUTI****Stesso grado ordine e tipo - Stesso comune****(art. 19, lettera C)**

- ✓ I docenti della scuola o sezione staccata, con organico autonomo soppressa, hanno titolo a **transitare nella scuola di confluenza**.
- ✓ E' formulata un'**unica graduatoria** per classe di concorso e tipologia di posto sulla base della quale sono individuati gli eventuali **soprannumerari** in relazione all'**organico risultante dalla somma dei posti** degli istituti coinvolti nel dimensionamento.
- ✓ I docenti non soprannumerari della scuola soppressa **possono scegliere** in quale istituto di confluenza essere assegnati in base alla posizione di graduatoria.
- ✓ L'Ufficio territoriale:
  - **prima** delle operazioni di mobilità, in base all'ordine di **graduatoria** ed alla **preferenza** espressa **assegna i docenti della scuola di cui é cessato il funzionamento** e che non sono stati individuati come perdenti posto sui **posti disponibili** nelle istituzioni risultanti dal dimensionamento.
- ✓ I docenti delle istituzioni non sopresse e gli ex titolari della scuola soppressa che sono stati individuati **soprannumerari** sulla base della graduatoria unica, usufruiscono della **precedenza** per il rientro in una delle scuole oggetto del dimensionamento.

**Diverso ordine e tipo - Diverso comune****(art. 19, lettera E, primo periodo)**

- ✓ Non si può realizzare un unico organico: le scuole, le succursali o le sezioni staccate di provenienza dei docenti, pur se coinvolte nel dimensionamento, **continuano ad essere sede di organico** perché appartenenti a diverso ordine e tipo o perché ubicate in comuni diversi.
- ✓ I docenti titolari rimangono inclusi in **graduatorie distinte** ai fini dell'individuazione dei perdenti posto.

**SCUOLA SECONDARIA****CHIUSURA DI UN PUNTO DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO****CON ATTRIBUZIONE****DELLE RELATIVE CLASSI AD UN ISTITUTO SITUATO IN DIVERSO COMUNE****(art. 19, lettera E, secondo periodo)**

- ✓ I docenti titolari del punto di erogazione del servizio che è stato chiuso possono esercitare **opzione** per acquisire la titolarità nella **scuola di confluenza**
  - ! *Evidenziamo che in questo caso, a differenza delle situazioni esaminate nei precedenti punti C e D, **le scuole di provenienza** dei docenti **situate in diverso comune** vengono chiuse e, pertanto, **non saranno più sede di organico**.*
- ✓ L'UST, prima delle operazioni di mobilità, assegna i docenti della **scuola chiusa** sui posti disponibili della scuola di confluenza in base alle **domande** presentate e alla **graduatoria dell'istituto di provenienza**.
  - ! Il docente che **non esercita l'opzione** è automaticamente perdente posto
- ✓ I docenti delle scuole chiuse individuati **sopranumerari** usufruiscono della **precedenza** per il rientro nell'istituto di confluenza. A tale fine possono presentare domanda condizionata utilizzando come sede di precedente titolarità il codice della scuola in cui sono confluite le classi o gli alunni.

**CHIUSURA DI UN PUNTO DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO****SENZA ATTRIBUZIONE****DELLE RELATIVE CLASSI O ALUNNI AD ALTRI ISTITUTI****(art. 19, lettera F)**

- ✓ I docenti titolari del punto di erogazione del servizio che viene chiuso sono individuati **tutti sopranumerari** e usufruiscono della precedenza per il **rientro nell'istituto viciniore a quello di precedente titolarità**.
  - ! *In questo caso (fortunatamente infrequente), analogamente a quanto previsto nel secondo periodo della lettera E, **le scuole di provenienza** dei docenti vengono chiuse e, pertanto, **non saranno più sede di organico**, mentre gli alunni sono "sparsi" nel territorio, non assegnati ad altro istituto.*
- ✓ In mancanza di posti richiedibili nel distretto sub-comunale o nel Comune di precedente titolarità i docenti usufruiscono della precedenza per il rientro in un istituto del **distretto sub-comunale o del Comune viciniore** a quello di precedente titolarità.
- ✓ A tale fine possono presentare **domanda condizionata** utilizzando come sede di precedente titolarità il codice della scuola prescelta.

## LA FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE

- ✓ Per la formulazione delle graduatorie relative ai processi di dimensionamento il comma 2 dell'art. 19 precisa che si applicano gli stessi criteri previsti per l'individuazione dei soprannumerari indicati negli articoli da 20 a 23 del CCNI e nella tabella di valutazione dei titoli e servizi – Allegato D – per le parti riferite ai trasferimenti d'ufficio e all'individuazione dei soprannumerari
- ! Nell'art. 13 comma 3 lettere a) e b) è stato chiarito che le **precedenze** sono riconosciute **solo ai fini dell'esclusione dalla graduatoria per l'individuazione dei perdenti posto** e non per l'assegnazione della titolarità nell'ambito degli istituti che derivano dal dimensionamento.

## ATTENZIONE !!!

- ! Tutti i docenti che hanno acquisito la titolarità nella nuova istituzione scolastica con le modalità contenute nell' articolo 19, possono comunque presentare **domanda di trasferimento negli stessi termini previsti per i docenti perdenti posto** (art. 19 comma 3).
- ! Ai docenti che nell'ottennio precedente sono stati trasferiti da un'istituzione scolastica coinvolta in un dimensionamento, è riconosciuto il **diritto al rientro nella scuola di precedente titolarità** o, in mancanza di questa, in una delle scuole risultanti dal dimensionamento, purché il trasferimento sia avvenuto a domanda condizionata o d'ufficio senza aver presentato domanda, e siano rispettate tutte le condizioni previste all'art. 13, comma 1, punti II e IV del CCNI.